



FEDERAZIONE AUTONOMA
BANCARI ITALIANI

PENSIONATI

Esecutivo nazionale

VIA TEVERE, 46 - 00198 ROMA - TEL. 06/8415751 - FAX 06/8552275

INDEBITI PENSIONISTICI – SANATORIA IN CORSO

Dopo la verifica dei redditi comunicati dagli interessati, è in corso da parte dell'Inps la procedura, per via automatica, del recupero degli indebiti pensionistici.

Com'è noto, alcune prestazioni erogate dall'Inps (integrazione al trattamento minimo, pensione e assegno sociale, assegno per il nucleo familiare, ecc.) sono subordinate a limiti di reddito fissati per legge, sia del loro titolare, sia – in alcuni casi – del coniuge.

In conseguenza risulta determinante per l'Istituto conoscere quali redditi sono posseduti dal pensionato, al di fuori di quelli derivanti dalle prestazioni erogate. Ciò al fine di poter applicare la sanatoria totale o parziale introdotta dall'art.38 della legge 448/2001.

Secondo quanto stabilito dal legislatore con tale provvedimento, il condono opera con le seguenti modalità:

- non si procede ad alcun recupero nei confronti di soggetti che – pur avendo percepito indebitamente (purché senza dolo) prestazioni pensionistiche e/o assistenziali per periodi anteriori al 1 gennaio 2001 – siano titolari di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef, inferiore ad euro 8.263,31;
- si procede invece al recupero dell'indebitato, ma limitatamente ai $\frac{3}{4}$ dell'importo, in caso di redditi personali superiori.

Dalla verifica dei modelli reddituali relativi agli anni 1998-99-2000 pervenuti all'Inps, possono, pertanto, verificarsi tre situazioni:

- i dati reddituali comunicati non danno luogo ad alcuna variazione sull'importo della prestazione. Di questo sarà data notizia al pensionato con l'invio della lettera di comunicazione degli importi di pensione spettanti per l'anno 2003 (modello Obis/M);
- dalla verifica dei redditi del soggetto deriva, invece, una variazione in aumento della prestazione; la pensione, nel nuovo importo, è stata messa in pagamento con la rata di novembre. Per quanto concerne l'erogazione degli eventuali arretrati, viene data comunicazione all'interessato delle modalità con le quali verrà effettuato il pagamento;
- il riesame della prestazione, infine, comporta una riduzione dell'importo; con la rata di novembre è stato, di conseguenza, messo in pagamento l'importo ridotto; è qui che subentra l'applicabilità della sanatoria: con la verifica dei redditi l'Inps può procedere al recupero di $\frac{3}{4}$

dell'indebitito ovvero applicare la sanatoria totale a seconda che il titolare della prestazione possedga redditi inferiori o superiori ai limiti fissati dall'art. 38 della citata legge n.448/2001.

Per la verifica delle posizioni sopra enunciate, suggeriamo agli interessati di avvalersi dei servizi del Patronato ACLI, ai sensi della Convenzione in essere con la FABI per il patrocinio gratuito agli iscritti alla nostra Organizzazione e loro familiari.

Roma, 04 aprile 2003

**FABI PENSIONATI
ESECUTIVO NAZIONALE**